

1
2
3
4
5

**STATUTO
AD ASTRA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

- 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1. È costituita, l'associazione denominata: "AD ASTRA" Associazione di Promozione Sociale (o APS)" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L'acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
 2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
 3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano, Via Giotto 28, CAP 20145 e la sua durata è illimitata.
 4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

ART. 2

FINALITÀ

- L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- In particolare intende offrire, agli adolescenti e alle loro famiglie, esperienze e strumenti che servano ai ragazzi a conoscere se stessi e le proprie potenzialità, a stimolare la loro curiosità, a cogliere le opportunità che hanno davanti agli occhi (cominciando dalla scuola) e, alzando un po' lo sguardo, a trovare la propria stella.

ART 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (lett. d, co. 1, art. 5 del d.lgs. 117/2017)
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lett. i, co. 1, art. 5 del d.lgs. 117/2017)

33 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
34 scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (lett. I, co. 1,
35 art. 5 del d.lgs. 117/2017)

36 2. In particolare, ai fini del perseguimento delle attività di interesse generale di cui al precedente comma,
37 l'associazione si propone di:

38 AREA DIDATTICA:

- 39 • organizzare pomeriggi di aiuto compiti: tutoring, ripetizioni uno-a-uno, pianificazione dei compiti,
40 metodo di studio, seminari specifici;
- 41 • organizzare incontri collettivi e individuali per i ragazzi delle scuole medie e per le loro famiglie al
42 fine di indirizzare i ragazzi ad una scelta consapevole del loro percorso di studi;
- 43 • organizzare incontri, con esperti e con il mondo del lavoro, per illustrare le facoltà universitarie e
44 i corsi di specializzazione al fine di orientare i ragazzi diplomati nella scelta per il loro futuro;
- 45 • ricercare e/o istituire borse di studio

46
47 AREA CULTURALE:

- 48 • organizzare percorsi di coaching condotti da professionisti
- 49 • organizzare laboratori di arti visive, musica, fotografia, sport, cucina, educazione finanziaria e
50 altro tenuti da esperti
- 51 • organizzare percorsi turistici e culturali
- 52 • organizzare lavori di gruppo e incontri per conoscere le città di origine e la storia delle proprie
53 radici
- 54 • organizzare pomeriggi di giochi

55 3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi,
56 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli
57 enti associati.

58 4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
59 altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia
60 necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità
61 dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al
62 cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

63
64 **ART. 4**

65 **ATTIVITÀ DIVERSE**

66 1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché
67 assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs.
68 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di
69 tali attività.

70 **ART. 5**

RACCOLTA FONDI

- 71 1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di
72 finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e
73 correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

74 **ART. 6**

75 **AMMISSIONE**

76 1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità
77 istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

78 2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza
79 scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle
80 associazioni di promozione sociale associate.

81 3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal
82 Codice del Terzo Settore.

83 4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

84 4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del
85 presente statuto.

86 4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo
87 scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio
88 direttivo.

89 4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione
90 del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

91 5. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata
92 nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la
93 deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

94 6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci
95 l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

96 7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio.
97 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

98 **ART. 7**

99 **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

100 1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali
101 contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere
102 patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

103 2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita
104 della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea
105 convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

106 3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

107 4. Ciascun associato ha diritto:

- 108 a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega
109 e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- 110 b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- 111 c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- 112 d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- 113 e) di recedere in qualsiasi momento.

114 Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento
115 interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

116 5. Ciascun associato ha il dovere di:

- 117 a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- 118 b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e
119 volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- 120 c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 123 1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
- 124 2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta
125 al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme
126 eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la
127 comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni
128 eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- 129 3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali,
130 può essere escluso dall'associazione stessa.
- 131 4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
- 132 5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al
133 soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea
134 degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
- 135 6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a
136 sua difesa dall'interessato.

ART. 9

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

- 139 1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure
140 indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 141 2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal
142 beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e
143 documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento

Aut. Morg

144 predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili
145 con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale
146 con l'associazione.

147 ART. 10

148 ORGANI SOCIALI

149 1. Gli organi dell'associazione sono:

- 150 a) l'assemblea dei soci;
- 151 b) il consiglio direttivo;
- 152 c) il presidente;
- 153 d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;

154 2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono
155 essere riconfermati.

156 ART. 11

157 ASSEMBLEA

158 1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e
159 l'uguaglianza dei soci.

160 2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo
161 fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto
162 ad esprimere un voto.

163 3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

164 4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun
165 associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

166 5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

167 6 Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del
168 consiglio direttivo.

169 ART. 12

170 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

171 1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- 172 a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- 173 b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto
174 incaricato della revisione legale dei conti;
- 175 c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- 176 d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di
177 responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti
178 contrari allo statuto o alla legge;

Alto Marco

- 179 e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione
180 all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- 181 f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di
182 urgenza;
- 183 g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- 184 h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua
185 competenza.
- 186 2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- 187 a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- 188 b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 191 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e
192 comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 193 2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da
194 almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio
195 direttivo.
- 196 3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta
197 dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico
198 che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve
199 contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART. 14

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

- 202 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più
203 uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero
204 degli associati presenti in proprio o per delega.
- 205 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati
206 presenti.
- 207 3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo
208 scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 209 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza
210 della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4)
211 dei presenti.
- 212 5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti
213 (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
- 214 6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive
215 unitamente al Presidente.

- 216 7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del
217 bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro
218 responsabilità.
- 219 8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle
220 relative deliberazioni.
- 221 9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a
222 maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- 223 10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal
224 Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel
225 libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

- 228 1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di
229 rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non
230 sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
- 231 2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali
232 dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 233 3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti
234 dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il
235 vicepresidente.
- 236 4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il
237 fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
238 uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 239 5. I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere
240 rieletti.

ART. 16

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 243 1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
- 244 a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge
245 o lo statuto riservano all'Assemblea;
- 246 b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- 247 c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- 248 d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività
249 dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 250 e) predisporre, sottoporre all'approvazione dell'assemblea ed inviare al Registro Unico del Terzo
251 Settore (RUNTS) il bilancio consuntivo entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

- 252 f) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione
253 sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente
254 dall'Assemblea;
- 255 g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale
256 approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- 257 h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- 258 i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- 259 j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- 260 k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- 261 l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le
262 persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- 263 m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal
264 Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- 265 n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci
266 e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- 267 o) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni
268 del consiglio e alle assemblee;
- 269 p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il direttore deliberandone
270 i relativi poteri.
- 271 q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- 272 r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon
273 funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o
274 ad altro organo sociale.

ART. 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 277 1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi
278 possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso,
279 qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il
280 consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza
281 dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate,
282 attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate
283 dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 284 2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione
285 scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che
286 accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà
287 essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la
288 riunione.

289 3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne
290 faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire
291 entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

292 4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni
293 interne di lavoro senza diritto di voto

294 5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti
295 eletti.

296 6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente

297 7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente
298 e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 18

IL PRESIDENTE

301 1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3
302 (tre) esercizi e può essere rieletto.

303 2. Il presidente:

- 304 a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- 305 b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- 306 c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e
307 accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e
308 da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- 309 d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione
310 davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- 311 e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- 312 f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- 313 g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo,
314 sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

315 3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

316 4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova
317 dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19

IL SEGRETARIO

320 1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei
321 libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 20

ORGANO DI CONTROLLO

324 1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla
325 Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

Edo
M. B. Morg

- 326 2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti
327 tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti
328 requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 329 3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di
330 corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora
331 applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
332 concreto funzionamento.
- 333 4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,
334 solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità
335 alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le
336 riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi
337 componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- 338 5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,
339 ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento
340 delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 341 6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è
342 attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito
343 registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di
344 revisione iscritti nell' apposito registro.

ART. 21

LIBRI SOCIALI

- 347 1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- 348 a) il libro degli associati;
 - 349 b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - 350 c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - 351 d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali
352 (se istituiti);
 - 353 e) il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non
354 occasionale nell'ambito dell'associazione
- 355 2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d)
356 sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- 357 3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione
358 della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 359 4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

ART. 22

RISORSE ECONOMICHE

- 361 1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:
- 362

- 363 a) quote sociali
364 b) contributi pubblici;
365 c) contributi privati;
366 d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
367 e) rendite patrimoniali;
368 f) rimborsi derivanti da convenzioni;
369 g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni
370 di modico valore e di servizi;
371 h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art.
372 79, comma 2;
373 i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
374 j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza
375 l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
376 k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
377 l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 23

SCRITTURE CONTABILI

380 Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto
381 dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 24

ESERCIZIO SOCIALE

- 384 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
385 2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere
386 approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.
387 3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma
388 3, del d.lgs. 117/2017 qualora emanato.
389 4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale
390 dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere
391 secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
392 5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice
393 del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e
394 l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con
395 decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

398 1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
399 riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs.
400 117/2017.

401 2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di
402 entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità
403 civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 26

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

406 1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia,
407 infortunio e responsabilità civile.

408 2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria
409 responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 27

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

412 1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale
413 del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora
414 attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato
415 dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso
416 l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo
417 alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 28

DISPOSIZIONI FINALI

420 1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai
421 principi generali dell'ordinamento giuridico.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 6

REGISTRATO IN DATA 1 DIC. 2019
AL N. 6369 SERIE 3
IMPOSTE ASSOLTE ESEME
(EURO _____)

Il Funzionario
Francesco Di Nocchia
Firma su delega  Direttore provinciale
Vincenzo Gentile

ALL 1

M. Di Nocchia